

**ADEMPIMENTO IN PRATICA**

## **Compilazione del quadro RU nel Modello Redditi 2023**

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

### **Registro dei titolari effettivi**

Scopri di più

La compilazione del **quadro RU** della **dichiarazione dei redditi** delle **Società di Capitali 2023** presenta alcune complicazioni dovute non solo alla **crescita degli incentivi** (da 161 a 261, compresi 52 “*crediti residui*”) **da dichiarare**, ma anche dall'**obbligo di conoscere ed indicare i dati del titolare effettivo-persona fisica** del soggetto Ires del triennio 2020, 2021 e 2022 (riga **RU 150** del quadro), ai sensi dell'**articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849** del Parlamento Europeo, relativamente ai soli **crediti d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali** nel territorio dello Stato.

Il quadro RU deve essere compilato dai **soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta concessi per agevolazione alle imprese**.

Al sensi dell'[\*\*articolo 1, comma 53, L. 244/2007\*\*](#):

- i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni delle singole norme istitutive, **in misura non superiore a euro 250.000 annui**;
- **l'ammontare eccedente è riportato in avanti**, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi, ed è comunque **compensabile per l'intero importo residuo dal terzo anno successivo** a quello in cui si genera l'eccedenza.

La [\*\*risoluzione n. 9/DF/2008\*\*](#) ha chiarito che:

- **il limite di euro 250.000 si cumula con il limite generale alle compensazioni** previsto dall'[\*\*articolo 25, D.Lgs. 241/1997\*\*](#), fissato in euro 2.000.000 per effetto dell'[\*\*articolo 1, comma 72, L. 234/2021\*\*](#);
- il limite di euro 250.000 “**opera non come limite interno a ciascun credito d'imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d'imposta**”;
- nel caso di “**sforamento**” del limite specifico di euro 250.000, **le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente tale limite “si considereranno come non avvenute”**;
- il limite di euro 250.000 **non si applica al credito d'imposta per le spese di ricerca e**

sviluppo di cui all'[articolo 280, L. 296/2006](#);

- se in un anno sono state effettuate **compensazioni per un importo inferiore al limite generale**, i crediti d'imposta del quadro RU possono essere utilizzati anche **oltre il limite specifico di euro 250.000, fino a colmare la differenza** che non è stata utilizzata del limite generale.

Le **istruzioni** al quadro RU del Modello Redditi 2023 precisano che il **limite di utilizzazione**, di cui al citato [articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), **non si applica ai crediti d'imposta per i quali la relativa norma prevede espressamente che la soglia non trova applicazione**. Inoltre, non va rispettato per i **crediti spettanti a titolo di rimborso** di contributi anticipati sotto la forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio.

La **verifica del limite di utilizzazione**, nonché dell'importo eccedente, va fatta compilando la **sezione VI-C**.

Sezione VI-C		Credito residuo al 1/1/2022	Credito spettante nel 2022	Totale	di cui eccedenza anni precedenti dal 2008 al 2021	Differenza
Limite di utilizzo	<b>RU512</b> Totale crediti da quadro RU anno 2022	1	2	3	4	5
Parte I	<b>RU513</b> Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2022					
Dati generali	<b>RU514</b> Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 – RU513)]					
	<b>RU515</b> Eccedenza 2022 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)					

Salvo espressa deroga, i **crediti d'imposta non danno diritto a rimborso**, anche nel caso in cui non sono completamente utilizzati.

L'**utilizzazione**, secondo le modalità previste per le singole operazioni, può avvenire:

- in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), solo in sede di dichiarazione annuale e relativamente alle imposte e alle ritenute indicate espressamente;
- soltanto mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019](#).

L'importo del credito che è stato **utilizzato in maniera indebita** può essere versato unitamente ai relativi interessi, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Nel quadro RU del Modello di dichiarazione per l'anno 2023 sono stati introdotti i **nuovi righe "RU150-titolare effettivo" e "RU151- cumulo"**, per dare attuazione all'**obbligo di indicare il titolare effettivo**.

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		1	2	3
Codice fiscale	Nome			
5	6			
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita		
7	8 giorno   mese   anno	9		
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
10	11	12		
Indirizzo	Numero civico	Frazione		
13	14	15		
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza		
16	17	18		
	Indirizzo			
	19			
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio		
20	21	22		
	Indirizzo			
	23			

**RU150** Titolare effettivo

**RU150**

La problematica non è generalizzata, ma è **limitata soltanto ai crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.**

L'adempimento richiama l'**articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/242**, per cui per il **triennio 2020-2022** è richiesta l'indicazione del **titolare effettivo (RU150)**, individuato, ai sensi della **normativa antiriciclaggio**, dall'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio; più in particolare, per **ciascun titolare persona fisica** e per **ciascun anno del triennio** nel quale è stato usufruito il credito d'imposta vanno indicati:

- **codice fiscale, nome e cognome, data e Stato di nascita;**
- **domicilio fiscale anagrafico**, se diverso dalla residenza anagrafica;
- eventuale **residenza anagrafica estera**.

Sono considerati **titolari effettivi**:

- le **persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;**
- **se non è possibile individuare il titolare effettivo in base all'entità della partecipazione** (ad esempio, 20 soci che detengono la quota del 5% ciascuno), **rileva il soggetto o i soggetti che, in base ad accordi contrattuali, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea o che comunque esercitano un'influenza dominante sulla società;**
- in via **residuale**, sono le **persone che detengono i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione**.

I **soggetti che devono comunicare il titolare effettivo** (oltre che al Registro delle Imprese) sono:

- le **imprese dotate di personalità giuridica**, cioè le **società a responsabilità limitata** (comprese quelle semplificate e *start-up* innovative, ecc.) e le **società per azioni e in accomandita per azioni;**
- le **persone giuridiche private**, cioè le **fondazioni** e le **associazioni riconosciute;**
- i **trust** e gli **istituti giuridici affini**.

Se la partecipazione è **posseduta da una società**, è necessario **verificare la posizione della società che è proprietaria della quota**.